



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 06/03/2014**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,  
VIA E VAS 12 febbraio 2014, n. 59

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Variante urbanistica al P.d.F. a seguito di sentenza T.A.R. Puglia di Lecce n. 1129/08 - Autorità Procedente: Comune di Castro (LE).

L'anno 2014 addì 12 del mese di Febbraio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal predetto Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

con nota prot. n. 621R del 31/10/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9361 del 8/12/2012, il Comune di Castro (LE) avanzava formale istanza di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 co. 2 della D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la "Variante urbanistica al P.d.F a seguito di sentenza T.A.R. Puglia di Lecce n. 1129/08". Alla stessa nota si allegava la seguente documentazione:

- Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS
- Allegato A - Territori costruiti;
- Allegato B - PAI
- Allegato C - SIC, ZPS, IBA
- Allegato D - SIC, ZPS, IBA Distanze
- Allegato E - Elaborati grafici
- Allegato F - Documentazione fotografica

con nota prot. n. 9836 del Servizio Ecologia del 27/11/2012, l'Ufficio VAS, in qualità di autorità competente, verificata la completezza della documentazione, provvedeva ad individuare i soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati (d'ora in poi SCMA, elencati di seguito) e, visti i disposti degli artt. 5 e 6 e dell'art. 8, comma 2, della l.r. 44/2012, comunicava agli stessi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta. I SCMA consultati sono stati:

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, Servizio Urbanistica, Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Servizio Tutela delle Acque
- Provincia di Lecce - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica e Settore LL.PP: e Mobilità
- Ufficio Struttura tecnica provinciale (genio civile) di Lecce,
- ARPA Puglia,
- Autorità di Bacino della Puglia,
- Azienda Sanitaria Locale Lecce,

- Autorità idrica Pugliese,
- AQP,
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia,
- Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,
- Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 8 del L.R. 44/2012, nonché si invitava l'Autorità Procedente, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo di legge, a trasmettere, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo di legge, eventuali osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA nell'ambito della consultazione in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

con nota prot. n. 14897 del 20/12/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1158 del 5/02/2013, la Soprintendenza per i beni archeologici per la Puglia forniva il proprio contributo, invitando all'osservanza del dettato degli artt. 90-91 del D.Lgs 42/2004, relativi alla disciplina dei ritrovamenti fortuiti;

con nota prot. n. 4752 del 20/12/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1170 del 5/02/2013, la Regione Puglia - Assessorato Infrastrutture Strategiche e Mobilità, Servizio Reti e Infrastrutture per la mobilità Ufficio Pianificazione della mobilità e dei trasporti forniva il proprio contributo, riferendo che gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente;

con nota prot. n. 614 del 27/11/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 853 del 30/01/2013, l'ASL Lecce forniva il proprio contributo, riferendo che gli interventi previsti non comportano impatti sfavorevoli significativi sulla salute delle persone;

con nota prot. n. 2047 del 13/02/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2203 del 28/02/2013, l'Autorità di Bacino della Puglia forniva il proprio contributo, riferendo che gli interventi previsti non insistono su aree interessate da vincoli PAI;

con nota prot. n. 1220 del 6/03/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2603 del 12/03/2013, la Regione Puglia - Assessorato Infrastrutture Strategiche e Mobilità, Servizio Tutela delle Acque, Ufficio Attuazione e Gestione forniva il proprio contributo, riferendo che il rapporto preliminare risulta carente dal punto di vista della trattazione dello smaltimento delle acque di prima pioggia e con riferimento alle politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso. Il Servizio rappresenta altresì l'obbligo di attenersi alla normativa regionale in materia (vd Linee guida del PTA, nonché al D.C. 282/03 e all'appendice A1 al Piano Direttore - Decreto C.D. 191/02.

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:

- l'Autorità procedente è il Comune di Castro (LE);
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008) e, per la, dalla l.r. 11/2001 (art. 6, comma 1-bis).

Tenuto conto che:

con nota prot. n. 9836 del Servizio Ecologia del 27/11/2012, è stata avviata dall'Ufficio VAS la consultazione ai sensi del co. 2 dell'art. 8 della l.r. n.44/2012 con i soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali competenti elencati nelle premesse,

che durante la consultazione sono pervenuti i contributi:

- della Soprintendenza per i beni archeologici per la Puglia che forniva il proprio contributo, invitando all'osservanza del dettato degli artt. 90-91 del D.Lgs 42/2004, relativi alla disciplina dei ritrovamenti fortuiti;
- della Regione Puglia - Assessorato Infrastrutture Strategiche e Mobilità, Servizio Reti e Infrastrutture per la mobilità Ufficio Pianificazione della mobilità e dei trasporti che forniva il proprio contributo, riferendo che gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di

programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente;

- dell'ASL Lecce che forniva il proprio contributo, riferendo che gli interventi previsti non comportano impatti sfavorevoli significativi sulla salute delle persone;
- dell'Autorità di Bacino della Puglia che forniva il proprio contributo, riferendo che gli interventi previsti non insistono su aree interessate da vincoli PAI;
- della Regione Puglia - Assessorato Infrastrutture Strategiche e Mobilità, Servizio Tutela delle Acque, Ufficio Attuazione e Gestione che forniva il proprio contributo, riferendo che il rapporto preliminare risulta carente dal punto di vista della trattazione dello smaltimento delle acque di prima pioggia e con riferimento alle politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso. Il Servizio rappresenta altresì l'obbligo di attenersi alla normativa regionale in materia (vd Linee guida del PTA, nonché al D.C. 282/03 e all'appendice A1 al Piano Direttore - Decreto C.D. 191/02.;
- che, durante i successivi trenta giorni, ai sensi del co. 3 dell'art. 8 della l.r. n. 44/2012, il comune di Castro non ha trasmesso proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante urbanistica al P.d.F. nel Comune di Castro sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

## 1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE URBANISTICA

Oggetto del presente provvedimento è la Variante urbanistica al P.d.F. in agro di Castro, così come da documentazione trasmessa dal Comune di Castro con nota prot. 621R del 31/10/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9361 del 8/12/2012

In merito alla destinazione urbanistica attuale, dagli atti trasmessi (Rapporto ambientale preliminare, d'ora in poi RAP) emerge che l'intervento proposto prevede la riqualificazione di un'area, originariamente destinata a viabilità urbana, tipizzandola come zona B1-Residenziale di completamento edilizio con indice f.f. pari a 3 mc/mq ed indice di copertura pari al 65% in variante al PdF, strumento urbanistico vigente nel Comune di Castro (RAP, pag 1)

La volumetria totale realizzabile, "dovendo rispettare le distanze dai fabbricati esistenti, l'allineamento stradale e le aree da destinare a parcheggio" è inferiore a mc 450 mentre la superficie coperta si aggira attorno ai 100 mq (RAP, pag 6).

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria si riferisce che l'area di interesse è già interamente urbanizzata e infrastrutturata (RAP, pag 4).

In particolare per quanto riguardo lo smaltimento delle acque reflue si specifica che l'allaccio alla rete pubblica di fogna consentirà il regolare smaltimento dei reflui domestici garantendo la protezione delle falde acquifere (RAP, pag 7). Invece per l'approvvigionamento idrico e per le acque meteoriche nulla viene specificato.

Dalla documentazione agli atti non si evince che la variante possa rappresentare un quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di progetti che ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 152/6 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda i piani e programmi di livello comunale e sovraordinati, nel documento di verifica si fa riferimento principalmente al PRG, al PUTT/P, al PTCP di Lecce, al PAI, al PTA al Piano Regionale dei Trasporti. Non si rilevano incoerenze con tali piani.

I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà un aumento, seppur limitato, del carico urbanistico e delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico,

aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti).

La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede nelle scelte progettuali e gestionali di quanto attuabile la variante proposta.

## 2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

L'intervento in oggetto, che occupa complessivamente una superficie pari a mq 195 ricade nel territorio del Comune di al Fg. 5 P.Ile n. 1082 (RAP, pag 1).

L'area si presenta attualmente inserita in un contesto già ampiamente urbanizzato ed infrastrutturato. La zona si trova nella periferia Nord-Ovest del centro abitato in un'area destinata ad ospitare numerose altre abitazioni, essendo presenti zone tipizzate B1 - di completamento edilizio e C3 - Residenziali di espansione del Piano Particolareggiato "Serre". (RAP, pag 5). Il terreno confina a S con terreno su cui insiste l'abitazione dello stesso proprietario, a N con un terreno destinato a Verde Privato, a E con Via SS. Annunziata, ad O con abitazione di altra proprietà e con strada chiusa. "L'ambiente urbano adiacente alla zona di ritipizzazione è in prevalenza caratterizzato dalla presenza di edilizia residenziale realizzata in base alle previsioni di PRG Rutelli e di programmi speciali di intervento."

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area in oggetto, in riferimento:

- al Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" - PUTT/p, approvato con D.G.R. n. 1748 del 15/12/2000:
  - è classificata come ATE di tipo D ovvero di "valore relativo";
  - non rientra in aree classificate come ATD;
- al Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013:
  - ricade in area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e della L. 1497/39 "dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Diso".
  - non ricade in aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. n. 42 del 2004 o in aree classificate come "ulteriori contesti paesaggistici" ai sensi dell'art. 143 del medesimo decreto. Tuttavia in prossimità dell'area sono presenti "ulteriori contesti paesaggistici" quali:
    - boschi e relative aree di rispetto;
    - prati e pascoli naturali;
    - formazioni arbustive in evoluzione naturale;
    - reticolo idrografico di connessione della R.E.R.;
    - vincolo idrogeologico;
    - versanti con pendenza superiore al 20%;
    - area di rispetto parchi.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è interessata da SIC e ZPS, anche se si sottolinea nel RAP che la stessa area è a circa 500 m dal SIC IT9150002 "Costa Otranto - Santa Maria di Leuca" e a circa 400 m dal SIC IT9150019 "Parco delle Querce di Castro";
- ricade nell'IBA 147 "Costa tra capo d'Otranto e capo S.M. di Leuca";
- non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale. A breve distanza (circa 200

m) è ubicato il Parco Naturale regionale “Costa Otranto - S.M. Leuca e Bosco di Tricase”;  
- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento non è interessata da zone perimetrate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia.

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento ricade in aree soggette a particolare tutela dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia. Nello specifico l'area ricade nelle “aree soggette a contaminazione salina”, per le quali il PTA prevede specifiche misure finalizzate al controllo dei fenomeni di contaminazione.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Castro convoglia i propri reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 “Programma delle Misure”), con i comuni di Andrano, Diso, Ortelle, Spongano, Castiglione, Castro Marina, Marina di Andrano, Marina di Marittima, Marittima, Vignacastri all'impianto di depurazione di Castro che risulta dimensionato per 24.496 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 28.654 Abitanti Equivalenti (dati AQP - giugno 2013);

- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>), il Comune di Castro, ha una produzione procapite di RSU pari a 720 kg/anno per il 2013 e una percentuale di RD per l'anno 2013 pari a 20.6 %, in forte calo rispetto all'anno precedente;

- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Castro è classificato come zona di Mantenimento D (“Comuni nei quali non si rilevano valori di qualità dell'aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo”). In zona non sono presenti centraline per il monitoraggio dell'aria dell'ARPA Puglia.

### 3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

Riguardo alla valutazione degli impatti, nel RAP (pag. 5 e ss.) vengono evidenziati i probabili impatti generati dall'intervento proposto. La trattazione sviluppata per componenti ambientali, non sottolinea la presenza di impatti rilevanti.

In particolare per le componenti aria, acqua, natura e biodiversità, rifiuti ed energia si evidenziano, seppure in linea generale, alcuni accorgimenti progettuali e tecnici al fine di ridurre le eventuali pressioni ambientali sulle stesse.

Tuttavia non si possono escludere minimi impatti legati al consumo di suolo, alla produzione di rifiuti e al consumo di risorse idriche.

Pertanto, attesa la natura e l'entità delle trasformazioni previste, nonché le caratteristiche delle aree interessate, si ritiene che tali impatti legati all'intervento possano essere controllati assicurando il rispetto delle disposizioni già imposte dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali e di ulteriori prescrizioni, in aggiunta alle già citate misure di mitigazione, individuate nella relazione.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene inoltre che Variante urbanistica al P.d.F. in oggetto non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a L.R. 44/2012) e debba pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L.R. 44/2012, fermo restando il

rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione definitiva della variante:

- si acquisisca, se necessario per disposizione di legge, il parere paesaggistico in merito e si facciano proprie le eventuali prescrizioni nelle NTA e negli elaborati progettuali;
- si specifichino, nelle NTA e negli elaborati, le misure di mitigazione proposte, in particolare evidenziando le indicazioni progettuali che dovranno interessare la pianificazione attuativa, riguardanti l'abitare sostenibile, le risorse rinnovabili e il risparmio energetico e idrico secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:
- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti,
- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla D.G.R. 1471/2009 e s.m.i.),
- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
- di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.).
- si integrino le NTA con le indicazioni della Soprintendenza per i beni archeologici per la Puglia e del Servizio regionale Tutela delle Acque e con le seguenti prescrizioni:
- si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi alla realizzazione delle residenze previste, utilizzando specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora, e siano salvaguardate le alberature esistenti di pregio, facendo salva la ripiantumazione e laddove possibile, gli individui vegetali esistenti (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto). Qualora gli interventi prevedano l'espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici provinciali per l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (tutelati ai sensi della l.r. 14/2007) la documentazione definita dalla DGR n. 707/2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, presso questo Servizio;
- relativamente ad eventuali prelievi di acqua dalla falda ci si riferisca alle norme di cui all'allegato 14 del PTA in merito alle aree soggette a contaminazione salina;
- si privilegi per i parcheggi, pubblici e privati, l'uso di pavimentazioni drenanti;
- relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile (tetti, ecc.):
- si persegua il loro recupero e riutilizzo per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili; pertanto si prevedano apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, reti di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno del lotto, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei;
- in ogni caso si disciplini il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi, nel rispetto della normativa vigente regionale (vd. Linee Guida del PTA, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia", nonché al Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale del 21 novembre 2003, n. 282 "Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree

esterne di cui all'art. 39 D.L.gs. 152/1999 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 298/2000. Disciplina delle Autorizzazioni" e all'Appendice A1 al Piano Direttore - DCD n. 191 del 16 giugno 2002 "Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all'Art. 39 D. L.gs 152/99 come novellato dal D. Lgs 258/2000");

- nella fase attuativa del piano si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:
- nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es.irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
- le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l'entità dell'impatto sonoro;
- al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la minimizzazione dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;
- nelle fasi costruttive dovranno essere previste soluzioni impiantistiche locali (quali ad titolo di esempio isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti urbani;
- dove possibile, si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse;
- si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D. M. 10 agosto 2012, n. 161; in particolare, nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto da tale ultimo decreto deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale;
- relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;
- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
- nel caso in cui la realizzazione delle opere e manufatti previsti preveda l'emungimento di acqua dal sottosuolo o l'interferenza dei lavori con la falda, al fine della sua tutela, occorrerà attenersi alle misure di salvaguardia e di tutela per le zone interessate da contaminazione salina e di tutela quali quantitativa presenti nel piano di Tutela delle Acque.

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della l.r. 44/2012, "Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica".

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- azioni volte al miglioramento della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.).

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come

- disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante urbanistica al P.d.F. in oggetto nel Comune di Castro;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
  - non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
  - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Visto l'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica"

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E S.M.I.

#### GARANZIA DELLA RISERVATEZZA

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.



Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS,  
DETERMINA

- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- di escludere Variante urbanistica al P.d.F a seguito di sentenza T.A.R. Puglia di Lecce n. 1129/08 nel Comune di Castro, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L.R. 44/2012, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di precisare che il presente provvedimento:
  - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
  - non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
  - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente;
- avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);
- di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente - Comune di Castro, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS;  
di trasmettere il presente provvedimento:
  - al Servizio Regionale “Urbanistica”,
  - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
  - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
  - al Servizio Regionale “Comunicazione Istituzionale”, ai fini della pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 11 facciate sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>, ovvero,

a far data dalla sua attivazione, sul Portale VAS previsto dall'art. 19 della legge regionale n.44/2012, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del regolamento regionale n.18/2013.

Il Dirigente dell'Ufficio  
Ing. C. Dibitonto

---